

Lotta alla corruzione: intervista al Professor Ranieri Razzante

23 Gennaio 2019
Filodiritto editore

*Intervista al Professor **Ranieri Razzante**, docente universitario e, tra gli altri incarichi, consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, nonché Fondatore e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA).*

Professore, Codice degli Appalti, Legge sul Whistleblowing e la c.d. Legge Spazza-corrotti, recentemente approvata in via definitiva dal Parlamento: è la giusta direzione nella lotta alla corruzione?

Indubbiamente le sanzioni servono, e la possibilità di uscirne o di evitarle deve essere infinitesimale. Resta però il problema culturale, che va sradicato con la logica premiale dell'incentivazione a fare bene il proprio lavoro, certi che le gratificazioni non verranno riservate solo a chi sgomita per ottenerle. Senza questo passaggio epocale, le norme possono fare poco.

Parliamo della Legge Spazza-corrotti: questa interviene sotto diversi aspetti nel settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare, già nella fase delle indagini, consente all'Autorità Giudiziaria di disporre intercettazioni per mezzo del captatore informatico e di ricorrere alle operazioni sotto copertura con agenti infiltrati, nonché prevedendo un sistema premiale attraverso l'introduzione di una causa di non punibilità per chi denuncia entro quattro mesi dal fatto e collabora con la giustizia. Come valuta queste nuove misure?

Le intercettazioni sono già possibili, e vengono ancor di più legittimate, purché non se ne faccia un uso smodato, come spesso purtroppo è accaduto. Bene gli agenti infiltrati, anche se su quest'ultima misura ci sono non comprensibili resistenze. Il sistema premiale della denuncia va bene, purché coperto da idonee garanzie per il denunciante, che sarà difficile concedere di fatto.

Il problema fondamentale della corruzione è la sua emersione, che spesso non avviene in tempi utili per impedirne la prescrizione. Sebbene quest'ultimo istituto sia stato profondamente riformato dalla novella legislativa in esame, nulla è stato previsto per la prescrizione del reato precedente alla sentenza di primo grado. Non sarebbe stato più opportuno intervenire in tale ambito, modificando l'articolo 157 del codice penale e prevedendo termini più ampi per le fattispecie corruttive, come già avviene per altri reati?

Indubbiamente sì. La prescrizione è una giusta garanzia per l'indagato, ma spesso è una scappatoia per il condannato.

Pene più alte e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Niente più corrotti nella Pubblica Amministrazione?

È una buona previsione. Sull'effetto, mi faccia nutrire qualche riserva fino alle prime sentenze "espulsive".

La riforma interessa anche società ed enti, avendo previsto, nell'ottica di disincentivare la commissione di ipotesi corruttive, l'introduzione, nel novero dei reati-presupposto della responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001, della fattispecie di cui all'articolo 346-bis del codice penale, ampiamente riscritta, l'aumento della durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche per i reati contro la P.A. e, al contrario, come disposizione premiale, una minor durata delle misure interdittive applicate per i reati contro la P.A. se l'ente, prima della sentenza di primo grado, pone in essere una condotta collaborativa. Qual è il suo parere in proposito?

La legge 231 del 2001 è una delle meglio riuscite a tutela dell'integrità delle imprese. il problema è che poche - in termini relativi - l'hanno implementata, data la sua - incomprensibile a tutt'oggi - non obbligatorietà. Le sanzioni interdittive sono indubbiamente le più efficaci, a mio avviso, per tutte le fattispecie che colpiscono ed interessano le attività economiche. Per la condotta collaborativa, sarà giusto ovviamente valutarne la non "genuinità" in relazione alla gravità del fatto. Il termine è generico e, inevitabilmente, sarà la magistratura a riempirlo di contenuto.

Infine, la riforma del sistema di finanziamento alla politica. Più trasparenza per partiti e fondazioni politiche. È sufficiente o, secondo Lei, si sarebbe potuto fare di più?

Il finanziamento alla politica è tema delicato. Fino ad oggi non mi pare abbia funzionato nessuna delle alternative proposte. Io lascerei solo quello possibile attraverso la dichiarazione dei redditi.

Ad eccezione di quest'ultimo punto della riforma, cos'altro si sta facendo per la prevenzione della corruzione? Curare è più facile che prevenire?

Nella corruzione, più che in altri settori - non può esistere cura senza la prevenzione.

Ringraziamo sentitamente il professor Ranieri Razzante per la cortesia e la professionalità dimostrate.

TAG: *corruzione, interviste, pubblica amministrazione, pubblico ufficiale, penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore

non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***